

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Mercoledì 3 giugno 1998. — Presidenza del Presidente, Vincenzo CERULLI IRELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alle finanze, Fausto Vigevani.

La seduta inizia alle 13,15.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica di aver invitato la Commissione Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presieduta dall'onorevole Silvia Costa, ad un incontro con la Commissione per discutere sulle più significative problematiche attinenti alla condizione della donna nella prospettiva della riforma amministrativa. Propone di fissare per la prossima settimana tale incontro.

Comunica, inoltre, che convocherà nei prossimi giorni i Comitati per il monitoraggio sulla attuazione della riforma amministrativa nei settori dell'agricoltura e del mercato del lavoro.

Conclude annunciando che prossimamente la Commissione procederà ad un'audizione del Ministro per la funzione pubblica Franco Bassanini per discutere sul documento del Governo - richiesto dalla stessa Commissione - che riassume le linee guida da seguire in sede di riordino delle strutture ministeriali previ-

sto dal Capo II della legge n. 59 del 1997. La Commissione potrebbe, così, pronunciarsi in linea di massima sulla impostazione unitaria che il Governo intende adottare per tale riordino.

La Commissione prende atto.

Schema di decreto legislativo recante l'istituzione dell'ente tabacchi italiani, ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo sospeso, da ultimo, nella seduta del 2 giugno.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ricorda che nella seduta precedente la Commissione si è pronunciata sui primi sedici emendamenti e che il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, ha espresso il parere anche sui restanti.

Su richiesta del relatore, concorde la Commissione, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI accantona gli emendamenti da 17 a 29, di analogo contenuto.

La Commissione passa, pertanto, ad esaminare gli emendamenti successivi.

Il senatore Renzo GUBERT ritira, su invito del relatore, i suoi emendamenti 30 e 31.

La Commissione respinge l'emendamento Magnalbò 32.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara decaduto l'emendamento Li Calzi 33 per assenza del presentatore.

Relativamente agli emendamenti Bonato 34, Bonato 34-bis, Magnalbò 35 e Marchetti 36 la Commissione, il relatore ne propone la seguente riformulazione da inserire nelle premesse: «rilevato che nel testo trasmesso dal Governo è riprodotta sostanzialmente la formulazione del disegno di legge approvato dal Senato, fatta eccezione per l'articolo 4 che contiene alcune integrazioni che tengono conto delle evoluzioni registrate nel frattempo anche sul versante delle relazioni sindacali, ed auspicato che le garanzie a tutela dei lavoratori possono trovare compiuta definizione in sede di approvazione definitiva del provvedimento da parte del Governo».

Il deputato Franco BONATO esprime perplessità sul totale recepimento dei suoi emendamenti nella riformulazione proposta dal relatore. Insiste, pertanto, per la relativa votazione.

Il deputato Nuccio CARRARA fa presente l'opportunità di garantire la certezza della riammissione nei ruoli dell'amministrazione finanziaria del personale in esubero in luogo della mera facoltà attualmente prevista dallo schema di decreto legislativo.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, fa presente che già il testo del parere in merito all'articolo 4 recepisce l'accordo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La riformulazione proposta mira a far sì che le garanzie a

tutela dei lavoratori trovino compiuta definizione in sede di approvazione definitiva del provvedimento da parte del Governo.

Il Sottosegretario Fausto VIGEVANI fa notare che l'approvazione dell'emendamento Marchetti 36 determinerebbe una situazione paradossale. Nel caso — che è realistico supporre — in cui non fosse possibile riammettere nei ruoli dell'amministrazione finanziaria tutto il personale in esubero con la regola del soprannumero, bisognerebbe individuare la regola che presieda alla mobilità assunto che il trattamento economico è comunque garantito. Fa presente che sarebbe opportuno assecondare la garanzia del trattamento economico con la ricerca di un posto di lavoro nell'ambito delle regole di contrattazione e di realtà territoriali tutelate. In caso contrario mancherebbe la strumentazione normativa adeguata.

Il deputato Franco BONATO fa presente che occorre collegare l'emendamento 36 con l'emendamento 34 che riforma le regole della mobilità all'interno della provincia, come già previsto dal testo del Senato. L'approvazione dell'emendamento 34 permetterebbe pertanto di superare le obiezioni sollevate dal Sottosegretario.

Insistendo i presentatori per la votazione, la Commissione respinge gli emendamenti Bonato 34, Bonato 34-bis e Magnalbò 35.

Il deputato Franco BONATO ritira l'emendamento Marchetti 36, del quale è cofirmatario, a seguito della reiezione del suo emendamento 34, al fine di evitare quanto prospettato dal Sottosegretario.

La Commissione approva, pertanto, la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Carrara 37.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI dichiara decaduti gli emenda-

menti Li Calzi 38 e Li Calzi 39, per assenza del presentatore.

Illustrando il suo emendamento 40 — sul quale il relatore esprime parere contrario —, il deputato Nuccio CARRARA ricorda che il monopolio può essere previsto solo in capo allo Stato o ad un ente pubblico, ma non ne può essere riconosciuta la titolarità ad una società per azioni, pena la violazione delle disposizioni costituzionali e comunitarie. A tale proposito fa presente l'opportunità di chiarire nel provvedimento quale sia la sorte della titolarità del monopolio, a seguito della trasformazione della stessa AAMS in ente prima e in società per azioni dopo.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rileva a tal proposito che la trasformazione dell'AAMS in ente prima e in società per azioni dopo non necessariamente comporta anche il trasferimento del monopolio.

Fa, inoltre, notare che la soppressione del comma 6 dell'articolo 1, come proposta dall'onorevole Carrara nel suo emendamento 40, avrebbe solamente l'effetto di eliminare l'obbligo di trasformazione dell'ente in società per azioni.

Il deputato Nuccio CARRARA precisa che l'emendamento nasce dalla esigenza di riflettere su un aspetto anomalo — quale il passaggio dallo Stato ad una società per azioni del regime monopolistico — al fine di chiarirlo. Aggiunge che il Parlamento ha il diritto di conoscere la sorte del regime di monopolio a seguito della trasformazione dell'AAMS per verificare se sotto tale profilo il Governo si è mantenuto nell'ambito della delega.

Chiede, pertanto, un chiarimento al Governo.

Il Sottosegretario Fausto VIGEVANI si associa alle considerazioni del Presidente Vincenzo Cerulli Irelli che, a suo avviso, giustificano il parere contrario del relatore.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO fa notare che lo schema di decreto legislativo prevede la possibilità di trasformare l'ente in più società per azioni, non necessariamente in una sola società. Si domanda se tale previsione sia sufficiente a limitare il rischio del trasferimento del regime monopolistico dallo Stato alla società per azioni.

Il Sottosegretario Fausto VIGEVANI fa presente che il provvedimento del Governo non mette in discussione la normativa vigente.

Il senatore Ettore ROTELLI, dopo aver rilevato che il provvedimento del Governo avrebbe l'efficacia formale per incidere sulla normativa vigente, invita la Commissione a valutare l'opportunità di lasciare alla interpretazione della giurisprudenza la sorte del regime monopolistico attualmente riservato allo Stato dalla legge 17 luglio 1942, n. 907. Si domanda se non sia il caso che il Governo chiarisca in sede normativa tale questione.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, invita a tener presente che il provvedimento in esame procede solo alla trasformazione dell'AAMS in ente prima e in società per azioni dopo. Osserva che in questa fase di trasformazione della struttura le attribuzioni restano alla società per azioni, peraltro interamente posseduta dallo Stato. Fa notare che se la Commissione approvasse l'emendamento Carrara 40, entrerebbe in un ordine di problemi, quali il regime di monopoli, che si pone al di fuori dall'ambito della legge delega n. 59 del 1997. Conclude rilevando che sicuramente la società per azione dovrà essere collocata sul mercato e nel rispetto della normativa vigente, ma si tratta di una fase successiva alla attuale fase di trasformazione solo per la quale sussiste la delega della legge n. 59 del 1997.

Il deputato Nuccio CARRARA, pur concordando sulla considerazione che la legge delega n. 59 consente solo la tra-

sformazione dell'AAMS, fa presente che tale amministrazione anche se trasformata continuerà ad occuparsi della produzione del tabacco, attualmente riservata allo Stato dalla già citata legge del 1942 che prevede anche sanzioni generali. Non si può pertanto ignorare che l'ente prima e la società per azioni dopo produrranno tabacco: si rischia di interferire così in un settore oggi riservato allo Stato e che — a seguito della trasformazione disposta con il decreto legislativo — gli viene sottratto senza che la legge delega n. 59 preveda alcunché sul punto.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, preso atto del dibattito, invita il deputato Carrara a ritirare il suo emendamento 40, e propone di inserire nel parere, tra le premesse, il seguente punto: «rilevata la necessità che il Governo verifichi l'impatto che la trasformazione dell'ente in società per azioni può avere relativamente al regime di monopolio legale tuttora esistente per alcune delle attività da attribuire all'ente stesso, anche ai fini dell'adozione di ulteriori provvedimenti o iniziative legislative».

Il deputato Nuccio CARRARA ritira il suo emendamento 40 e la Commissione approva la riformulazione proposta.

Relativamente all'emendamento Magnalbò 41, il relatore ne propone una riformulazione da inserire nelle premesse dal seguente tenore: «sotto il profilo procedurale appare opportuno invitare il Governo a demandare ad apposita delibera CIPE la definizione delle modalità di collocamento, eventualmente da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari».

Concorde il presentatore, la Commissione la approva.

La Commissione respinge l'emendamento Magnalbò 42.

Illustrando il suo emendamento 43, il senatore Renzo GUBERT rileva l'inoppor-

tunità di determinazioni concernenti programmi generali e processi di ristrutturazione che si esauriscano in un'attività una tantum. Propone, pertanto, che il termine previsto all'articolo 2, comma 2, riguardi solo le prime determinazioni.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, preso atto della richiesta del senatore Gubert, propone di inserire nel parere, al punto d) la seguente espressione: «resta ferma la possibilità di avvalersi della medesima procedura per l'eventuale adozione di ulteriori determinazioni sulla stessa materia».

La Commissione approva tale proposta.

La Commissione passa quindi ad esaminare gli emendamenti da 17 a 29 precedentemente accantonati e relativi alla rappresentanza dei tabaccai e di altre categorie all'interno del Comitato consultivo.

Il senatore Renzo GUBERT fa presente che il testo del Governo non tiene in considerazione le disposizioni in materia di rappresentanti dei tabaccai contenute nel testo del disegno di legge approvato dal Senato. Ritiene opportuno richiamarlo.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE ricorda che il testo approvato dal Senato prevedeva non solo la rappresentanza dei tabaccai, ma anche quella dei gestori di magazzino.

Il Sottosegretario Fausto VIGEVANI precisando che non vi è alcuna ostilità del Governo nei confronti dei rappresentanti di tabaccai e di altre categorie, precisa che il Comitato ha compiti relativi al processo di ristrutturazione che riguarda esclusivamente la produzione e la commercializzazione del prodotto. Tale Comitato è chiamato a verificare gli insediamenti produttivi e l'organizzazione commerciale; pertanto problemi potrebbero sorgere per i lavoratori dipendenti ed i gestori di magazzini il

cui numero (circa 600) è significativo di una struttura che merita attenzione. Osserva che una composizione del Comitato che preveda la presenza paritetica di tutte le categorie interessate avrebbe come conseguenza la formazione di un Comitato così numeroso da non essere efficiente. Tuttavia fa presente che se la Commissione dovesse ritenere opportuno integrare la composizione del Comitato con altri rappresentanti, il Governo ne prenderà atto. Ritiene però doveroso far notare che si verificasse tale ipotesi verrebbe meno la funzionalità del Comitato visto che ciascun soggetto cercherà di gestire in modo diretto i problemi che nascono dai processi di ristrutturazione. Tale situazione rischia di far perdere il senso del Comitato che nasce dall'esigenza di portare all'interno di tali enti, in futuro società per azioni un sistema di regolazione delle relazioni sindacali che, fatto salvo il potere autonomo di contrattazione, si integra con forme di consultazione relative alle strategie di ristrutturazione.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI propone di mantenere la stesura del testo del Governo prevedendo, in aggiunta, che il Comitato o il Ministro sentano le altre categorie interessate. In tal modo queste ultime, pur non entrando a far parte del Comitato, avrebbero la possibilità di far presente le proprie esigenze.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO condividendo le considerazioni del Sottosegretario, si dichiara contraria alla integrazione della composizione del Comitato ritenendo verosimile che da tale integrazione discenda una inefficienza dello stesso. Considerando poi che il Comitato è chiamato ad esprimere un parere sul piano di ristrutturazione si domanda cosa possa succedere nel caso in cui il Comitato non dia il parere potendo verificarsi divieti incrociati. Chiede pertanto al Governo di chiarire la natura dell'attività con-

sultiva del Comitato. Quanto poi alla proposta del Presidente di prevedere una previa consultazione delle categorie interessate, la ritiene accoglibile. Si domanda se sia opportuno che la Commissione indichi al Ministro le categorie da ascoltare.

Il deputato Nuccio CARRARA pur apprezzando le considerazioni del Sottosegretario, invita la Commissione ad accogliere le deliberazioni del Senato sulla rappresentanza dei tabaccai in seno al Comitato, per un fondamentale principio di correttezza istituzionale.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE si associa alle considerazioni del deputato Carrara. Rilevando l'opportunità di un accoglimento della deliberazione del Senato, fa presente che l'articolo 2, comma 2, del provvedimento prevede che le determinazioni relative al processo di ristrutturazione siano adottate « sentito » il Comitato consultivo paritetico. Ritiene pertanto necessario garantire anche ai rappresentanti dei tabaccai la possibilità di essere ascoltati.

Il senatore Armin PINGGERA fa presente l'opportunità di consentire ai tabaccai di far conoscere le proprie istanze in seno al Comitato, visti anche l'elevato numero degli stessi (circa sessantamila) e i problemi che dal provvedimento potrebbero sorgere per tale categoria.

Il senatore Ettore ROTELLI richiamando le considerazioni del Sottosegretario sul rischio di un rapporto diretto dei vari rappresentanti delle categorie con l'Ento, fa presente che se le categorie non si sentissero rappresentate, agirebbero direttamente a prescindere dal loro inserimento nella composizione del Comitato. Risulta pertanto preferibile prevederne la rappresentanza all'interno dello stesso Comitato.

Il senatore Paolo GIARETTA fa presente che il Comitato nasce dall'equilibrio tra le esigenze delle organizzazioni

sindacali e l'esigenza di assicurare il processo di riforma. Pur ritenendo fondate le osservazioni del Sottosegretario propone di recepire nel testo la deliberazione del Senato pur con la consapevolezza delle difficoltà che nasceranno da un allargamento della composizione del Comitato.

Il Sottosegretario Fausto VIGEVANI fa notare che il provvedimento in esame non incide sulla categoria dei tabaccai per i quali potranno sorgere problemi solo qualora si dovesse mettere in discussione il monopolio nella distribuzione del tabacco.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI prendendo atto delle richieste da più parti avanzate in tal senso, propone di prevedere nel parere un rinvio al testo del Senato in merito alla rappresentanza dei tabaccai.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, propone pertanto di inserire nel parere tra le condizioni il seguente punto: la composizione del Comitato consultivo di cui all'articolo 2, comma 2, sia integrata sulla base della disposizione contenuta nel testo del disegno di legge approvato dal Senato.

La Commissione approva tale riformulazione.

Il deputato Nuccio CARRARA, richiamando la questione sollevata nella seduta di ieri, ricorda che l'Ente Tabacchi Italiani avvierà la sua attività solo alla data di insediamento del consiglio di amministrazione, mentre il comma 7 dell'articolo 1 dello schema di decreto entra in vigore alla data di pubblicazione del decreto. Fa presente che, nelle more della istituzione dell'ente, l'AAMS potrebbe dare in concessione attività e servizi di natura industriale e commerciale, strumentali rispetto alle attività esercitate anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 25. Rileva l'opportunità di coordinare il

comma 7 con il comma 2 dello stesso articolo 1, chiarendo nel parere che solo dall'istituzione dell'ente, e quindi, dall'insediamento del consiglio di amministrazione dello stesso, l'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato può procedere alla concessione di attività e servizi di natura industriale e commerciale relativi esclusivamente all'esercizio del lotto e delle lotterie. Chiede, pertanto, che si inserisca tale chiarimento nel parere.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, preso atto della richiesta del deputato Carrara, propone di inserire al termine della condizione 2 del parere la seguente espressione: «all'articolo 1, comma 7, aggiungere infine il seguente periodo: "la disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dalla data di avvio dell'attività dell'ente"».

La Commissione approva la proposta del relatore.

Il senatore Renzo GUBERT, intervenendo in sede di dichiarazione di voto sul parere nel suo complesso, ravvisa nel provvedimento un eccesso di delega sotto tre profili. In primo luogo, se il Parlamento avesse inteso davvero conferire sulla materia in esame la delega al Governo, non si capirebbe il motivo per cui la questione dei Monopoli di Stato sia stata inizialmente esaminata utilizzando le vie ordinarie e non il percorso delineato dalla legge n. 59, peraltro già vigente. In secondo luogo, fa presente che la riforma delle amministrazioni autonome, di cui alla lettera a) dell'articolo 11 della legge n. 59, ha un senso se finalizzata al riordino della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri. A tal proposito, osserva che il provvedimento in esame non è strumentale all'obiettivo della riorganizzazione dei Ministeri suddetti. In terzo luogo, rileva che all'articolo 11, lettera b), gli enti ivi contemplati sono enti che operano nella promozione e non enti che producono,

come accade per l'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato.

Preannuncia, pertanto, voto contrario sul parere del relatore.

Il deputato Franco BONATO, rilevando la diversa stesura del testo del Governo rispetto al testo approvato dal Senato, dichiara a nome del gruppo di astenersi dal voto.

Il deputato Nuccio CARRARA preannuncia voto contrario, ritenendo che nel

provvedimento sia ravvisabile un eccesso di delega.

Dopo le dichiarazioni di voto finali, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI pone in votazione il parere nel suo complesso, quale risulta dagli emendamenti accolti e dalle riformulazioni intervenute.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14,50.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante l'istituzione dell'ente tabacchi italiani, ai sensi degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione

1. esaminato lo schema di decreto legislativo recante l'istituzione dell'Ente Tabacchi Italiani;

2. rilevato che l'esigenza di una riforma dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato appare indifferibile, in considerazione delle condizioni in cui versa la medesima amministrazione sotto il profilo della efficienza e della capacità di competere con la concorrenza, soprattutto per quanto concerne l'attività di lavorazione dei tabacchi;

3. considerato che a tal fine appare indispensabile, come peraltro ha sottolineato la stessa Corte dei conti, provvedere ad un recupero di competitività da perseguire in primo luogo mediante l'adozione di logiche di gestione manageriali e la trasformazione della struttura amministrativa;

4. tenuto conto che la riforma deve avvenire in termini tali da evitare di disperdere risorse ed esperienze che possono essere più proficuamente utilizzate, e che a tal fine si deve procedere in modo da mantenere la localizzazione delle manifatture di più antica tradizione;

5. considerato altresì che l'istituzione dell'ETI nei termini prospettati dallo schema di decreto legislativo corrisponde alle predette finalità;

6. preso atto di alcune difficoltà emerse nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge governativo vertente sulla medesima materia e del fatto che

non è stato possibile pervenire all'approvazione definitiva di un provvedimento di riforma della AAMS entro i tempi rapidi che la necessità di fronteggiare la situazione della medesima amministrazione richiede;

7. rilevato che la suddetta necessità ha indotto il Governo ad avvalersi dello strumento del decreto delegato, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 59 del 1997, che consente all'Esecutivo di emanare decreti legislativi diretti a razionalizzare l'ordinamento delle amministrazioni autonome;

8. considerato che il ricorso allo strumento del decreto delegato appare quindi giustificato da effettive esigenze, e conforme al dettato della legge di delega per quanto concerne il rispetto dei principi e dei criteri direttivi ivi indicati;

9. rilevato che il testo dello schema di decreto legislativo prospetta una organica riforma che è diretta a promuovere un complesso processo di ristrutturazione da cui derivano numerose implicazioni di ordine giuridico, economico-patrimoniale e in materia di trattamento del personale, in termini tali da evitare ingiuste penalizzazioni e cercando di conciliare l'obiettivo di una incisiva azione di recupero di efficienza con la previsione di alcune misure a tutela dei lavoratori dipendenti;

10. valutata positivamente la preferenza accordata per un collocamento sul mercato della e delle Spa derivante dalla trasformazione che favorisca l'azionariato diffuso, peraltro, sotto il profilo procedu-

rale appare opportuno invitare il Governo a demandare ad apposita delibera CIPE la definizione delle modalità di collocamento, eventualmente da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

11. rilevato che nel testo trasmesso dal Governo è riprodotta sostanzialmente la formulazione del disegno di legge approvato dal Senato, fatta eccezione per l'articolo 4 che contiene alcune integrazioni che tengono conto delle evoluzioni registrate nel frattempo anche sul versante delle relazioni sindacali, ed auspicato che le garanzie a tutela dei lavoratori possano trovare compiuta definizione in sede di approvazione definitiva del provvedimento da parte del Governo;

12. rilevata la necessità che il Governo verifichi l'impatto che la trasformazione dell'Ente in Spa può avere relativamente al regime di monopolio legale tuttora esistente per alcune delle attività da attribuire all'Ente stesso, anche ai fini dell'adozione di ulteriori provvedimenti o iniziative legislative;

13. rilevata l'opportunità di fissare un termine entro il quale la Commissione di cui all'articolo 3, comma 4, è chiamata a completare la procedura di trasferimento delle risorse necessarie per consentire all'Ente tabacchi di iniziare a svolgere le sue funzioni, al fine di individuare una data certa per l'insediamento del Consiglio di amministrazione e quindi per l'effettivo avvio dell'operatività dell'Ente;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia garantito il sollecito avvio dell'attività dell'Ente Tabacchi Italiani, a tal fine assicurando il coordinamento fra le disposizioni di cui ai commi 2 e 6 dell'articolo 1 e al comma 4 dell'articolo 3;

2) siano coordinate le disposizioni di cui ai commi 2 e 7 dell'articolo 1, con particolare riferimento alle attività com-

merciali, allo scopo di evitare eventuali equivoci e dubbi in sede interpretativa riguardo alle attività attribuite all'Ente e a quelle che restano in capo all'AAMS, sottolineando che le attività attribuite all'Ente sono esclusivamente quelle relative alla produzione industriale del tabacco e del sale; conseguentemente, all'articolo 1, comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «la disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dalla data di avvio dell'attività dell'Ente»;

3) al medesimo comma 2 dell'articolo 1 sia aggiunto il seguente periodo: «Con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 5 sono adottate disposizioni per la regolamentazione dell'attività di controllo e vigilanza da parte dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sui depositi fiscali dei tabacchi lavorati.»;

4) al comma 6 dell'articolo 1 si sostituiscano le parole da «entrata in vigore» fino a «articolo 2» con le seguenti: «insediamento del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 2, con deliberazione dello stesso consiglio»;

5) inserire dopo il primo periodo del comma 6 dell'articolo 1: «alle quali sono trasferite tutte le attività produttive e commerciali già attribuite all'Ente.»;

6) la composizione del Comitato consultivo di cui all'articolo 2, comma 2, sia integrata sulla base della disposizione contenuta nel testo del disegno di legge approvato dal Senato;

7) all'articolo 3, comma 4, si forniscano elementi quanto alla composizione della commissione straordinaria che il Ministro delle finanze deve nominare ai fini dell'ordinato trasferimento delle risorse all'ETI, e si stabilisca in sei mesi il termine massimo entro il quale la commissione deve concludere i suoi lavori;

8) all'articolo 4 siano meglio coordinate le disposizioni di cui ai commi 4 e 5; a tal fine al comma 5 dopo le parole «si

applicano le disposizioni » inserire le seguenti: « richiamate nel comma precedente e quelle »;

9) al medesimo articolo 4, comma 4, si precisi che il personale risultante in esubero è riammesso nei ruoli dell'amministrazione finanziaria o in quelli di altre pubbliche amministrazioni anche in soprannumero, conformemente a quanto disposto dal decreto-legge n. 437 del 1996 convertito dalla legge n. 556 del 1996, e nell'ultimo periodo si stabilisca che al medesimo personale deve essere riconosciuta, oltre che la posizione economica, anche l'anzianità che avrebbe conseguito se non fosse transitato nell'ente o nelle società;

10) l'articolo 5 sia riformulato nei seguenti termini: « Con decreto del Ministro delle finanze è adottato il regolamento contenente disposizioni di attuazione delle norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto legislativo. »;

e con le seguenti osservazioni:

a) siano indicate più precisamente le disposizioni del codice civile richiamate al comma 3 dell'articolo 1, in base alle quali sarebbe disciplinata l'attività dell'ETI;

b) sia riformulato il comma 6 dell'articolo 1 in modo da precisare che l'obbligo di trasmettere al Parlamento, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni, si riferisce

ad un atto del Governo qual è lo schema di delibera del Consiglio dei Ministri, e non alla eventuale deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ETI; decorso inutilmente il termine previsto per l'espressione del parere, il Consiglio dei Ministri ha facoltà di adottare la delibera;

c) sia precisato che le concessioni di cui all'articolo 1, comma 7, si conformano alla normativa vigente in materia di tutela del consumatore e della concorrenza e si garantisca che le società concessionarie siano in possesso di adeguati requisiti finanziari;

d) all'articolo 2, comma 2, si precisi che il termine di un anno dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione si riferisce al periodo entro il quale debbono essere adottate le determinazioni riguardanti i programmi e i processi di ristrutturazione, risanamento e incremento delle produzioni; resta ferma la possibilità di avvalersi della medesima procedura per l'eventuale adozione di ulteriori determinazioni sulla stessa materia;

e) all'articolo 3, si introduca una disposizione di carattere tributario, conformemente a quanto affermato nella rubrica del medesimo articolo, finalizzata a garantire il regime di neutralità fiscale per le operazioni relative alla istituzione dell'ETI.